

Allegato 1

Disposizioni attuative per il riconoscimento dei prestatori di servizi di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi dell'art. 7 del Decreto 19 febbraio 2025

Art. 1 Finalità

Il presente atto detta le disposizioni attuative per il riconoscimento dei prestatori di servizi di consulenza aziendale in agricoltura ai sensi dell'art.7 Decreto 19 febbraio 2025 "Modifica del decreto 3 febbraio 2016, che istituisce il sistema di consulenza aziendale in agricoltura."

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

«**consulente**»: persona fisica in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;

«**destinatario del servizio**»: imprese agricole, forestali e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza;

«**prestatore di servizi di consulenza**»: soggetto pubblico o privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati e che, ove previsto, contempra, tra le proprie finalità, le attività di consulenza. Sono prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti;

«**Registro unico**»: registro nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome;

«**servizi di consulenza**»: l'insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata;

«**tematiche di consulenza**»: argomenti oggetto dei servizi di consulenza idonei a perseguire gli obiettivi specifici di cui all'art. 6 e coerenti con l'art. 15, paragrafo 4 del regolamento UE 2115/2021.

Art.3 Soggetti richiedenti

Possono presentare richiesta di riconoscimento i soggetti pubblici e privati, in possesso dei requisiti di cui all'art.4 del Decreto 19 febbraio 2025 e all'art. 4 del presente atto.

Possono accedere al sistema di consulenza:

- prestatori privati di consulenza aziendale, le imprese, costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale. Rientrano tra i prestatori di servizi di consulenza privati anche i liberi professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza. Non è previsto il riconoscimento di soggetti costituiti in forme associative temporanee (A.T.I. o A.T.S.);
- prestatori pubblici di consulenza aziendale ovvero Enti pubblici aventi tra le proprie finalità le attività di consulenza.

Art.4

Requisiti per la richiesta di riconoscimento

Per poter richiedere il riconoscimento il prestatore di consulenza deve:

- 1) possedere almeno una sede legale in un paese dell'Unione Europea;
- 2) contemplare, tra le proprie finalità statutarie, l'erogazione di servizi di consulenza nelle tematiche di consulenza di cui all'art.2 del Decreto 19 febbraio 2025;
- 3) disporre di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e regolarmente formati.
Sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento delle attività di consulenza:
 - gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza;
 - fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al punto precedente, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza, i seguenti soggetti:
 - a) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa di almeno ventiquattro mesi, non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche.
 - b) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza e attestato di frequenza/con profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i seguenti criteri minimi:
 - essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
 - avere una durata non inferiore a 24 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza, che può includere anche i temi connessi alla metodologia di erogazione del servizio di consulenza.
 - prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

Le attività di aggiornamento professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti, dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale e devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
- b) avere una durata non inferiore a 12 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza;
- c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza.

Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento la frequenza e' obbligatoria e deve essere pari o superiore al 75% delle ore di corso previste.

Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari il consulente deve essere, altresì, in possesso del certificato di abilitazione di cui all'art. 8, comma 3 del D.lgs. 14/08/2012, n. 150.

- 4) rispettare i criteri che garantiscono l'assenza di conflitti di interesse dei consulenti e l'imparzialità della consulenza (art.3 Decreto 19 febbraio 2025).

Per garantire l'assenza di conflitto di interessi, i prestatori di servizi di consulenza e i singoli consulenti non devono avere direttamente o indirettamente alcun interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa costituire un impedimento concreto ed effettivo allo svolgimento imparziale e indipendente dell'attività di consulenza.

Pertanto, devono essere chiaramente separate dalle attività di consulenza, in quanto incompatibili, le seguenti attività:

- a) la gestione delle fasi di istruttoria, erogazione e controllo di contributi pubblici nel settore agricolo e forestale e di aiuti a favore delle zone rurali;

- b) lo svolgimento delle attività di Centro di assistenza agricola autorizzato, di cui al decreto ministeriale del 21 febbraio 2024, n. 83709;
- c) lo svolgimento delle attività di controllo e di certificazione dei regimi di qualità ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali in campo agricolo e forestale, ove finalizzate al riconoscimento di contributi pubblici;
- d) lo svolgimento dei controlli sanitari secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- e) lo svolgimento di attività di produzione e/o commercializzazione di mezzi tecnici e prodotti assicurativi per il settore agricolo o forestale.

Le incompatibilità di cui alle lettere a), c) e d) possono essere verificate, in alternativa, con riferimento ai destinatari dei servizi di consulenza.

Per i soggetti in possesso di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute del 22 gennaio 2014.

Per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro o per le norme di sicurezza connesse alla azienda agricola il consulente deve essere in regola con gli obblighi di formazione previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

I soggetti richiedenti, al momento della presentazione della richiesta di riconoscimento, non dovranno trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria e concordato preventivo.

I requisiti sopra riportati devono essere posseduti da tutti i consulenti al momento della presentazione della richiesta di riconoscimento.

La dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento deve essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, utilizzando il **Mod. A – Richiesta di riconoscimento** (*Allegato 2*) al presente atto.

Art.5

Modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento

I soggetti richiedenti devono presentare istanza di riconoscimento all'indirizzo P.E.C. agripromozione@pec.regione.lazio.it per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, unitamente alla seguente documentazione:

- a. elenco dei documenti trasmessi;
- b. richiesta di riconoscimento "Mod. A *Allegato 2*" al presente atto;
- c. copia di un documento di identità in corso di validità del libero professionista/legale rappresentante del soggetto sottoscrittore della richiesta di riconoscimento;
- d. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente (ove ricorra il caso);
- e. copia del contratto di locazione/titolo di proprietà/comodato d'uso della sede operativa, opportunamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate (ove ricorra il caso);
- f. copia del certificato di destinazione d'uso della sede operativa rilasciato dal Comune ovvero valida documentazione rilasciata dagli uffici preposti attestante l'iter procedurale in corso per il rilascio (ove ricorra il caso);
- g. copia del certificato di abitabilità/agibilità dei locali della sede operativa rilasciato dal Comune ovvero valida documentazione rilasciata dagli uffici preposti attestante l'iter procedurale in corso per il rilascio (ove ricorra il caso);
- h. elenco delle attrezzature e delle apparecchiature presenti in sede (ove ricorra il caso);
- i. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da redigere a cura di tutto il personale dello staff tecnico deputato a svolgere la consulenza utilizzando il **Mod. B – Dichiarazione sostitutiva del Tecnico**, *Allegato 3* al presente atto, unitamente a copia di un

documento di identità in corso di validità;

- j. curricula formato europeo di tutto il personale componente lo staff tecnico (responsabile tecnico e consulenti).

Nel caso in cui il professionista o l'ente di consulenza non abbiano una sede operativa non sarà necessario allegare la documentazione indicata dalla lettera e alla lettera h.

Nel caso in cui uno o più dei citati documenti prodotti risultino incompleti sia sotto il profilo della forma che del contenuto, verrà richiesto di fornire, nel termine di 10 giorni, chiarimenti e/o integrazioni. Il mancato invio di quanto richiesto nel suddetto termine, o qualora i chiarimenti e/o le integrazioni eventualmente fornite non risultino idonei alla regolarizzazione della documentazione prodotta, l'istanza di riconoscimento sarà considerata irricevibile.

Le domande di riconoscimento, corredate della relativa documentazione, potranno essere presentate alla regione Lazio, senza soluzione di continuità, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito ufficiale della Regione dell'apposito provvedimento, utilizzando i modelli predisposti.

Art. 6

Modalità istruttorie e di riconoscimento

L'istruttoria tecnico – amministrativa delle istanze pervenute viene effettuata dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione al protocollo regionale, salvo eventuale sospensione dei termini del procedimento amministrativo.

Il Direttore della Direzione regionale competente, al termine della predetta istruttoria, con apposito provvedimento:

- a) approva le richieste di riconoscimento dei prestatori di servizi di consulenza;
- b) rigetta le domande di riconoscimento non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni.

Il procedimento di riconoscimento si articola nelle seguenti fasi:

c) Verifica di ricevibilità delle domande

La verifica di ricevibilità delle domande è volta a rilevare:

- la corretta modalità di invio dell'istanza;
- la presenza e la validità della documentazione richiesta. Nel caso in cui uno o più dei citati documenti prodotti risultino incompleti sia sotto il profilo della forma che del contenuto, verrà richiesto di fornire, nel termine di 10 giorni, chiarimenti e/o integrazioni. Il mancato invio di quanto richiesto nel suddetto termine, o qualora i chiarimenti e/o le integrazioni eventualmente fornite non risultino idonei alla regolarizzazione della documentazione prodotta, l'istanza di riconoscimento sarà considerata irricevibile.

d) Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande attiene al controllo sulla documentazione prevista relativa ai requisiti professionali del soggetto richiedente nonché alla verifica del rispetto dei criteri che garantiscono l'assenza di conflitti di interesse dei consulenti e l'imparzialità della consulenza. Il controllo delle dichiarazioni di autocertificazione viene effettuato a norma dell'art. 71 del DPR 445/2000.

A conclusione della fase istruttoria, per ogni domanda, viene redatto un verbale finale di istruttoria.

e) Provvedimento finale

Sulla base delle risultanze istruttorie, il Direttore della direzione regionale competente, provvede, con proprio atto, a concedere o a negare al soggetto richiedente il riconoscimento

quale prestatore di servizi di consulenza.

Il provvedimento dirigenziale viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio: l'esito verrà notificato al soggetto richiedente.

Il riconoscimento di prestatore di servizi di consulenza decorre dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale ed è valido esclusivamente per le attività e servizi da svolgersi per la consulenza aziendale di cui al Decreto 19 febbraio 2025.

La medesima procedura verrà utilizzata per la trasmissione degli eventuali provvedimenti di revoca o di modifica dei requisiti dei prestatori di servizi di consulenza riconosciuti.

Art. 7

Elenco regionale e Registro Nazionale

Al fine di garantire la massima trasparenza e la più ampia e diffusa informazione a tutti i potenziali destinatari della consulenza, i prestatori di servizi di consulenza riconosciuti sono inseriti in un apposito elenco regionale, denominato "Elenco Regionale dei prestatori dei servizi di consulenza", L'elenco è pubblicato sul portale regionale (www.regione.lazio.it) e riporta per ciascun prestatore di servizi consulenza riconosciuto in particolare le seguenti informazioni:

- a. denominazione;
- b. natura giuridica;
- c. regione;
- d. provincia;
- e. comune;
- f. indirizzo;
- g. codice fiscale
- h. Partita IVA;
- i. numero e data del provvedimento di riconoscimento regionale;
- j. numero di consulenti (nome, cognome, codice fiscale/Partita Iva, data di iscrizione/modifica).

A fronte di nuove istanze di riconoscimento ovvero di richieste di modifica per i prestatori di servizi di consulenza già riconosciuti, la struttura regionale competente provvede all'aggiornamento del suddetto elenco regionale.

La Regione Lazio, ai sensi dell'art.5 del Decreto 19 febbraio 2025, trasmette, in via informatica entro 90 giorni dalla data del riconoscimento, i dati relativi ai prestatori di servizi di consulenza al Registro Unico Nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, secondo un modello unificato definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome.

Nelle more della realizzazione di quanto previsto dal predetto articolo, il Ministero ha comunicato alle regioni con nota n. 0010084 del 20/03/2017 l'affidamento ad ISMEA dell'incarico di realizzare una banca dati degli organismi riconosciuti a livello regionale e la predisposizione di una piattaforma on line al fine di una ampia consultazione ISMEA provvederà, inoltre, ad archiviare i dati e renderli fruibili per la consultazione pubblica.

Sulla base delle predette indicazioni, la Regione Lazio provvederà alla trasmissione delle informazioni, mediante l'invio della lista dei prestatori dei servizi di consulenza riconosciuti, secondo le indicazioni delle linee guida allegate alla suddetta nota del Ministero, alla casella di posta elettronica dedicata utilizzando un file excel con una struttura predefinita dall'ISMEA.

La medesima procedura verrà utilizzata per la trasmissione degli eventuali provvedimenti di revoca o di modifica dei dati dei prestatori di servizi di consulenza riconosciuti.

Art. 8

Mantenimento dei requisiti di riconoscimento ed eventuali variazioni

1. Il prestatore di servizi di consulenza riconosciuto è tenuto al mantenimento dei requisiti che hanno portato al riconoscimento.
2. Durante il periodo di validità del riconoscimento, i soggetti riconosciuti devono comunicare qualunque variazione degli elementi dichiarati nella domanda di riconoscimento entro 15 giorni

dall'avvenuta variazione; se tali modifiche dovessero riguardare i requisiti di idoneità si procede ad una nuova istruttoria e, in caso negativo, si provvede ad avviare la procedura di revoca del riconoscimento.

3. La mancata comunicazione delle variazioni di cui sopra che incidono sui requisiti di idoneità, entro il termine stabilito, determina l'avvio della procedura di revoca del riconoscimento.

Art. 9 Revoca del riconoscimento

La Regione Lazio, qualora rilevi la perdita totale o parziale dei requisiti di riconoscimento, provvederà a redigere contestazione da notificare al prestatore di servizi di consulenza riconosciuto, assegnando un termine massimo di 60 giorni per provvedere. In caso di mancata ottemperanza alle contestazioni nel suddetto termine, la Regione procederà all'adozione del provvedimento di revoca del riconoscimento.

Il suddetto provvedimento sarà notificato al prestatore di servizi di consulenza, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/documenti>

Il provvedimento verrà, inoltre, trasmesso, con le modalità descritte all'art.7 del presente atto, all'ISMEA per la cancellazione dalla banca dati dei prestatori di servizi di consulenza riconosciuti a livello regionale.

Art.10 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 679/2016.

La Regione Lazio, con sede in via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, in qualità di Titolare del Trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), che abroga la Direttiva 95/46/CE, e ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, fornisce di seguito l'informativa circa le modalità di trattamento dei dati personali conferiti per il riconoscimento quale prestatore di servizi di consulenza ai sensi del Decreto 19 febbraio 2025.

Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti saranno trattati per l'espletamento delle procedure di riconoscimento quale prestatore di servizi di consulenza ai sensi del Decreto 19 febbraio 2025.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del GDPR, si informa che:

- i dati personali forniti verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità sopra riportate. In particolare saranno trattati i dati personali (nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, luogo di residenza, curriculum vitae, informazioni relative al reddito, stato di famiglia, etc.) nonché i dati di cui all'art.10 del GDPR ("Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati");
- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in relazione alle finalità sopra descritte, per il corretto sviluppo della istruttoria e di tutti gli ulteriori adempimenti procedurali. Ne consegue che il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti determinerà per l'istante l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto;
- i dati personali forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza"; il trattamento sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali possono accedere esclusivamente i soggetti autorizzati nel pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR;
- i dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi espressamente nominati

Responsabili del trattamento dal Titolare ai sensi dell'articolo 28 del GDPR;

- i dati potranno essere comunicati:
 - a tutte le strutture della Regione preposte a verifiche e controlli in merito al corretto adempimento delle finalità su indicate;
 - a personale e collaboratori in qualità di responsabili e persone autorizzate al trattamento dei dati; tutti i soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di protezione dei dati personali;
 - ad altri destinatari, interni o esterni all'Amministrazione, per le finalità sopra descritte, nonché per le finalità di popolamento delle banche dati o adempimento degli obblighi di legge;
- i dati personali non sono soggetti a diffusione;
- i dati personali oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nonché per la definizione dei relativi procedimenti e all'espletamento di tutte le attività connesse alla conclusione degli stessi, nonché agli adempimenti degli obblighi di legge.

Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (e-mail: urp@regione.lazio.it PEC: protocollo@pec.regione.lazio.it, centralino 06.51681).

Come previsto dall'art. 37 del GDPR, la Regione Lazio ha proceduto a designare il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), contattabile presso i seguenti indirizzi PEC: dpo@pec.regione.lazio.it e-mail : dpo@regione.lazio.it Tel. 06.51681.

Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR.

I diritti di cui sopra possono essere esercitati dall'interessato inviando una richiesta alla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste (PEC agricoltura@pec.regione.lazio.it Tel. 06 5168 8003).

L'interessato ha il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

Laddove i dati personali fossero stati acquisiti previo consenso al trattamento da parte dell'interessato, in quanto non soggetti a dichiarazione obbligatoria, l'interessato stesso potrà in qualsiasi momento revocarlo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR, ove applicabile. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

Art. 11

Disposizioni in materia di ricorsi

Avverso i provvedimenti definitivi emanati dalla Regione è diritto dell'interessato presentare ricorso, alternativamente secondo le seguenti modalità:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi". Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.